



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 16.3.2018 , dal geom.Aldo Natoli , domiciliato presso il proprio studio in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 1118 del 6.3.2018, con cui è stato espresso parere sfavorevole al progetto per la costruzione di una cisterna interrata e di un volume tecnico da asservire al fabbricato di proprietà del ricorrente;

CONSIDERATO che il provvedimento impugnato è stato emanato a seguito della decisione con D.D.G. n. 2576 del 12.6.2017 del ricorso gerarchico presentato il 21.2.2017 dallo stesso ricorrente avente il medesimo oggetto e che era stato parzialmente accolto per la parte relativa al diniego di costruire una cisterna interrata , atteso che il piano paesaggistico vigente prevede per le zone TS3 tra le attività compatibili in regime di recupero, "il recupero edilizio senza ampliamenti e variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico – sanitarie, ove non esistenti "

RITENUTO che per il principio del ne bis in idem , non ci si può nuovamente esprimere sulla stessa fattispecie



REGIONE SICILIANA

RITENUTO, pertanto, per le suesposte ragioni, di dover respingere il ricorso gerarchico presentato dal geom. Aldo Natoli avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 1118 del 6.3.2018.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso, presentato con atto pervenuto il 16.3.2018, dal geom. Aldo Natoli avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 1118 del 6.3.2018, con cui è stato espresso parere sfavorevole al progetto per la costruzione di una cisterna interrata e di un volume tecnico da asservire al fabbricato di proprietà del ricorrente;

Art.2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 4 maggio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to